

IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 28 FEBBRAIO 2002 PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI



IPOTESI DI ACCORDO

Il 15 NOVEMBRE 2005, in Roma

tra

ASCOTRIBUTI

e

DIRCREDITO

nonché per adesione

FABI

si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e per i dirigenti delle aziende controllate che svolgono attività ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,

in sostituzione

delle norme relative ai dirigenti del ccnl 28 febbraio 2002, del protocollo aggiuntivo per i dirigenti già destinatari delle disposizioni particolari per le Casse di Risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta alla ratifica da parte delle Assemblee dei lavoratori, per l'Organizzazione Sindacale firmataria e del Comitato Direttivo Ascotributi, per la parte datoriale.

ASCOTRIBUTI

e per adesione FABI

Art. 1 - Parte economica

Per il biennio 2004/2005 si applicano le seguenti percentuali di incremento retributivo:

- -1,9% dal 1° gennaio 2004;
- -2,0% dal 1° febbraio 2005;
- -0,9% dal 1° luglio 2005;
- -1,0% dal 1° dicembre 2005.

Tali incrementi si applicano sulle voci stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad personam derivanti dalla ristrutturazione tabellare.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2004 ed il 31 dicembre 2004, la prima tranche di tali incrementi viene riconosciuta sotto forma di "importo una tantum". Tale importo:

- è computato, pro quota, in relazione all'eventuale minor servizio retribuito prestato dall' interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi;
- viene "tabellizzato" a far tempo dal 1° gennaio 2005.

Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1ºgennaio 2004 e la data di stipulazione del presente accordo, gli effetti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex D.M. 24 novembre 2003, n. 375.

L'art. 14 del ccnl 28 febbraio 2002 in tema di "Sistema incentivante -Azionariato" è sostituito dal seguente:

Art. 2 – Sistema incentivante – Azionariato

Le Parti stipulanti avvieranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo i lavori di una Commissione di studio per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa.

L'art. 15 del 28 febbraio 2002 in tema di "Ferie" è sostituito dal seguente:

Art. 3 – Ferie

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.

Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svolge la propria attività presso unità operante al sabato.

Ai dirigenti assunti direttamente dall'azienda con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.

Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

L'azienda può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il dirigente stesso dimostri di aver sostenuto.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'azienda, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente fissato.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (tale liquidazione deve avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20) (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal dirigente immediatamente denunciati all'azienda.



L'art. 19 del ccnl 28 febbraio 2002 in tema di "Malattie e infortuni" è sostituito dal seguente:

Art. 4 – Malattie e infortuni

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:

- a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
- b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
- c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore ai 10 anni e non superi i 15 anni;
- d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore ai 15 anni e non superi i 20 anni;
- e) mesi 18 se l'anzianità sia superiore ai 20 anni e non superi i 25 anni;
- f) mesi 22 se l'anzianità sia superiore ai 25 anni.

I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall'azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:

- a) mesi 8 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
- b) mesi 10 se l'anzianità sia superiore ai 5 anni e non superi i 10 anni;
- c) mesi 14 se l'anzianità sia superiore ai 10 anni e non superi i 15 anni;
- d) mesi 18 se l'anzianità sia superiore ai 15 anni e non superi i 20 anni;
- e) mesi 22 se l'anzianità sia superiore ai 20 anni e non superi i 25 anni;
- f) mesi 24 se l'anzianità sia superiore ai 25 anni.

In ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825 secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al dirigente per sottoporsi al trattamento di dialisi.

Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.

I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente



articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore.

Le aziende segnaleranno ai dirigenti interessati, nei singoli casi, l'approssimarsi della scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.

Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di **otto** mesi e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità.

La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i **dodici** mesi in un quinquennio.

Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al 3° comma del presente articolo per l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.

Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).

ESEMPI A VERBALE:

- 1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del presente articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.
- 2. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100% ed a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

NORME TRANSITORIE

1. La nuova disciplina di cui al presente articolo si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data. Tuttavia fino al 31 dicembre 2001 la



predetta nuova disciplina non potrà determinare per il dirigente conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina.

2. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI 16 giugno 1995 in servizio al 1° dicembre 2000 ed in aspettativa non retribuita per malattia alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto, la durata dell'aspettativa stessa è di 12 mesi.

L'art. 20 del ccnl 28 febbraio 2002 in tema di "Maternità" è sostituito dal seguente:

Art. 5 – Maternità

Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio, al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.

Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.

Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l'articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa e ne salvaguardino la professionalità.

Il dirigente affidatario del minore (ai sensi dell'art. 10, legge 4 maggio 1983, n. 184) può avvalersi dell'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15 luglio 1991.


L'art. 22 del ccnl 28 febbraio 2002 in tema di "Missioni e trasferimenti" è sostituito dal seguente:

Art. 6 – Missioni e trasferimenti

L'azienda può inviare il dirigente in missione nonché trasferirlo ad altra sede di lavoro.

I relativi trattamenti vengono determinati dall'azienda sulla base dei criteri generali previsti per i quadri direttivi dal contratto nazionale 4 novembre 2005.

L'art. 36 del ccnl 28 febbraio 2002 in tema di "Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti" è sostituito dal seguente:





Art. 7 – Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati "intuitu personae".

Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.

E' comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.

Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle Parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.

Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede Ascotributi entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni.

L'art. 37 del ccnl 28 febbraio 2002 in tema di "Decorrenze e scadenze" è sostituito dal seguente:

Art. 8 – *Decorrenze e scadenze*

Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.

Il presente contratto:

- per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione e scadrà il 31 dicembre 2007;
- per il 1° biennio, la parte economica decorre dal 1° gennaio 2004 e scadrà il 31 dicembre 2005, fermo quanto previsto dall'art. 1;
- per il 2° biennio, la parte economica decorrerà dal 1° gennaio 2006 e scadrà il 31 dicembre 2007.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, qualora non venga disdetto almeno 3-mesi-30 giorni prima di ciascuna scadenza.



22 del carl 20 febbraio 2002 la Danti a

Ai sensi dell'art. 33 del ccnl 28 febbraio 2002, le Parti costituiranno entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo di rinnovo una commissione paritetica per definire i criteri e le modalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi per i dirigenti.

Art. 9 - Commissione nazionale sulla rappresentanza sindacale

Nota a verbale

Ciascuna azienda comunica all'organismo sindacale aziendale dei dirigenti il numero complessivo degli appartenenti alla categoria alla data del 31 dicembre di ogni anno.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

OMISSIS

Art. 10 - Disposizione finale

Le Parti stipulanti si incontreranno entro 60 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si danno atto che l'accordo stipulato il 4 novembre 2005 in tema di trattamento di fine rapporto e Fondi di previdenza aziendali si applica anche alla categoria dei dirigenti.









DIRIGENTI

A far tempo dal 1 gennaio 2005 misure mensili

stipendio	4.355,33
scatto di anzianità	87,13
importo ex ristrutturazione tabellare	13,07

A far tempo dal 1 febbraio 2005 misure mensili

stipendio	4.442,43
scatto di anzianità	88,88
importo ex ristrutturazione tabellare	13,34

A far tempo dal 1 luglio 2005 misure mensili

stipendio	4.482,42
scatto di anzianità	89,68
importo ex ristrutturazione tabellare	13,46

A far tempo dal 1 dicembre 2005 misure mensili

stipendio	4.527,24
scatto di anzianità	90,57
importo ex ristrutturazione tabellare	13,59

Una tantum dal 1/1/2004 al 31/12/2004

stipendio	scatto	ed	importo	ex
	ristrutturazione tabellare			re
1 055 71	24 29			

importi

Gli incrementi retributivi devono essere applicati sull'assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare.